



**COMUNE DI SAN FERDINANDO**  
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

\*\*\*\*\*

**N. 9 RG DEL 04/ 05 /2016**

*Verbale di deliberazione della*  
**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
*con le funzioni del*  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: *Disapplicazione e Azzeramento Aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016.***

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUATTRO, del mese di MAGGIO, alle ore 17,00 in San Ferdinando, nella apposita sala presso la Casa Comunale, è riunita LA COMMISSIONE STRAORDINARIA del Comune di San Ferdinando, nominata con decreto prefettizio prot.n.3075/2014/Segr. Sic. del 31 ottobre 2014, recante l'attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio comunale, nelle persone appresso indicate:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
D.ssa Immacolata FEDELE	Viceprefetto	SI
Dr. Alfredo MINIERI	Viceprefetto Aggiunto	SI
Dr. Francesco GRECO	Funzionario economico finanziario	SI

Assiste con funzioni di Segretario Generale, la Dott.ssa Elisabetta Tripodi, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs n.267/00

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

***Ricordato che la TASI:***

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI;

**Considerato** che il Regolamento è superato dalle eventuali modifiche normative intervenute successivamente alla sua adozione;

**Visto** che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo;

**Vista** la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1, comma 14, dispone con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, e precisamente ai punti a) e b) prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147: al comma 639, le parole: <<a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile>> sono sostituite dalle seguenti: <<a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>; il comma 669 è sostituito dal seguente: <<669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>";

**Dato atto** che il comma 14, come modificato dalla Legge n. 208/15, prevede di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Richiamato** l'art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di **comma di chiusura** per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 ( con parziale eccezione per la TARI): "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle **deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015**. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

**Richiamati** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

**676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

**677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a

*condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

**Richiamata** la deliberazione n. 21 del 02 settembre 2014 avente ad oggetto " DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)ANNO 2014." confermate automaticamente anche per l'anno 2015, con la quale sono state disapplicate ed azzerate, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, tutte le aliquote TASI;

**Ritenuto**, per le stesse motivazioni, disapplicare la TASI anche per l'anno 2016, azzerando tutte le aliquote per tutte le tipologie e destinazione dell'immobile, settore di attività e ubicazione;

**Dato atto** che ai sensi del comma 17 dell'art 1 della Legge n. 208/15 è previsto il ristoro del minor gettito TASI, conseguente all'attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali, attraverso un incremento del fondo di solidarietà comunale;

**Visti:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Visto** infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

**Visto il decreto legge del 28 ottobre 2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione ed il D.M. del 1 marzo 2016 che ha ulteriormente differito tale termine al 30 aprile 2016;**

**Visto** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle*

*disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**Acquisiti** sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000;

**DELIBERA**

- 1) **di confermare**, per l'anno 2016, la disapplicazione e l'azzeramento di tutte le aliquote della TASI, (per tutte le tipologie e destinazione dell'immobile, settore di attività e ubicazione), ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013 e per come modificato dal decreto legge 16/2014, convertito dalla legge n. 68 del 02/05/2014 e s.m.i., nonché, per come previsto dal regolamento comunale sulla TASI;
- 2) **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre (termine anticipato dall'art. 1 comma 10 e 14 lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016).
- 3) **di procedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;
- 4) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..



# COMUNE DI SAN FERDINANDO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

## Proposta adozione delibera

Oggetto: Disapplicazione e Azzeramento Aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016.

San Ferdinando, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
f.to ( Dott.ssa. Elisabetta Tripodi)

Pareri ai sensi dell'articolo 49 comma I del D.Lgs 18.08.2000, n.267 sulla proposta sopra indicata

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

**Favorevole**

San Ferdinando, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
f.to ( Dott.ssa. Elisabetta Tripodi)

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

**Favorevole**

San Ferdinando, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to ( Dott.ssa. Elisabetta Tripodi)

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

F.TO: Dott.ssa I. Fedele-Dott. A. Minieri-Dott. F. Greco

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.TO: Dott.ssa Elisabetta tripodì

PARERE FAVOREVOLE  
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
IL RESPONSABILE  
F.TO: Dott.ssa Elisabetta tripodì

PARERE FAVOREVOLE  
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
IL RESPONSABILE  
F.TO: Dott.ssa Elisabetta tripodì

ANNOTATO, per gli effetti dell'art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l'IMPEGNO DI SPESA di € \_\_\_\_\_ al Cap. \_\_\_\_\_ del B.P. 2016.

IL RESPONSABILE  
F.TO: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni.

Data \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
F.TO: Scrugli Serafino

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il \_\_\_\_\_ e per 15 giorni consecutivi.

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO: Dott.ssa D.ssa Elisabetta Tripodi

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data \_\_\_\_\_ perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO: Dott.ssa Elisabetta Tripodi

*E' copia conforme all'originale.*

Lì 04-05-2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

